

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO P.E.E.P. PIANO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Approvato con Delibera di C.C. n.69 del 30.5.1991
Modificato con Delibera di C.C. n. 83 del 9.7.1991
Modificato con Delibera di C.C. n. 161 del 2.7.1992
Modificato con Delibera di C.C. n. 35 del 18.07.1997
Modificato con Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2002
Modificato con Delibera di C.C. n. 57 del 19.12.2002
Modificato con Delibera di C.C. n. 68 del 30.11.2006

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento, redatto in conformità alla Legge 22.10.1971, n. 865, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 747 di data 08.04.1975, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 di data 31.07.1975, ha come unica finalità l'attuazione del P.E.E.P.

Detto piano prevede in più distretti separati la possibilità di costruire fabbricati bifamiliari e fabbricati plurifamiliari.

Art. 2 – EDIFICAZIONE

L'edificazione deve avvenire nel pieno rispetto delle Norme del P.R.G. e sue modificazioni avvenute con l'approvazione del P.E.E.P., sia per quanto riguarda i lotti ceduti in proprietà quanto quelli ceduti con diritto di superficie. Su dette aree potranno essere costruite solo case economiche popolari e, con tipologia edilizia e distribuzione prevista dal P.E.E.P.

Art. 3 - DESTINAZIONE DEL TERRENO

Le aree acquisite dal Comune hanno due ordini di destinazione: o far parte del patrimonio indisponibile del Comune ed essere concesse con diritto di superficie, ovvero essere cedute in proprietà. La destinazione delle due percentuali viene fatta dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione.

Art. 4 – CONCESSIONE DEL TERRENO

Le aree del P.E.E.P. vengono concesse in proprietà ed in diritto di superficie a favore di Enti Pubblici, Cooperative a proprietà indivisa, Cooperative a proprietà divisa, Impresa di costruzioni e Privati.

Le aree vengono concesse in diritto di superficie per la durata di anni novantanove ed allo scadere della concessione, previa apposita domanda da parte degli eredi od aventi causa, la stessa verrà prorogata per un analogo periodo di anni novantanove.

Per ottenere la concessione di aree con diritto di superficie, deve essere presentata istanza al Sindaco.

Fra più istanze concorrenti deve darsi la precedenza a quelle presentate dagli Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'Edilizia Economica e Popolare ed a Cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Con provvedimento del Consiglio Comunale vengono individuate le aree da riservare all'ATER, alle Cooperative, alle imprese, ed ai singoli richiedenti.

Per ottenere la concessione di aree con diritto di superficie, deve essere presentata istanza al Sindaco. Il diritto verrà concesso a seguito dell'approvazione della graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 19.

Art. 5 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per le aree concesse con diritto di superficie è pari al costo del terreno aumentato del relativo costo di urbanizzazione; ambedue i costi sono sostenuti dal Comune.

In caso di rinnovo della Concessione, secondo quanto previsto dall' art. n. 4, il corrispettivo dovuto al Comune è determinato in misura pari alla quota dei costi necessari per il rinnovo delle opere di urbanizzazione dell'area del nucleo P.E.E.P. dove sono stati costruiti gli edifici.

Il terreno ceduto in diritto di superficie corrisponde alla superficie fondiaria necessaria alla costruzione dell'edificio da realizzare, in rapporti stabiliti dal P.E.E.P. per la zona interessata.

Art. 6 – CONCESSIONE

E' oggetto di deliberazione della Giunta Municipale, la concessione del diritto di superficie; la deliberazione deve determinare il contenuto della convenzione con la quale viene costituito giuridicamente il rapporto.

Per gli Enti Pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica, popolare e per le Cooperative Edilizie, al fine di poter agevolare l'intervento, potrà essere adottata una deliberazione di affidamento, qualora ne facciano richiesta, provvedano direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto del Comune e alla relativa urbanizzazione. Il disposto della Convenzione è contenuto nell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 all'ottavo e tredicesimo comma.

Per le Cooperative Edilizie costituite conformemente alla legislazione vigente e da almeno 9 soci, previa apposita richiesta è possibile la concessione del terreno da parte del Comune e l'urbanizzazione dell'area a loro cura.

In tale caso verrà redatta apposita convenzione urbanistica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite in conformità al progetto generale predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – PROPRIETA' DELLE AREE

Il diritto di proprietà per le aree concesse sotto tale forma, ha una durata illimitata, a meno che non intervengano elementi che comportino la risoluzione del contratto. Le aree vengono cedute in proprietà previa domanda al Sindaco e secondo le modalità contenute nel titolo secondo a seguito dell'approvazione della graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 19.

Art. 8 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per le aree da cedere in proprietà è pari al costo del terreno aumentato del costo di urbanizzazione, riferito alla superficie del lotto. Per urbanizzazione deve intendersi tutto quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE

E' oggetto di deliberazione della Giunta Municipale l'assegnazione dei lotti in proprietà. La Deliberazione deve determinare il contenuto della Convenzione con la quale viene costituito giuridicamente il rapporto.

Il disposto della Convenzione è contenuto nell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865.

Art. 10 – RIDUZIONI

La Giunta Municipale all'atto dell'approvazione delle convenzioni può concedere delle riduzioni sul corrispettivo relativo alle spese di urbanizzazione contenute nel massimo del 40%, favorendo in percentuale più alta gli Enti preposti nel settore dell'Edilizia Economica Popolare e le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa.

Art. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 5 con eventuale riduzione stabilita dall'art. 10 deve avvenire con la firma della convenzione che dovrà aver luogo non oltre sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione diventa esecutiva. In sede di convenzione, la Giunta Municipale potrà prevedere, per casi particolari, il pagamento del 50% all'atto della firma della convenzione ed il restante 50% entro un periodo di tempo non superiore a due anni, a rate bimestrali, con l'applicazione degli interessi gravanti nel Comune per il mutuo che andrà a promuovere per l'acquisizione delle aree complete delle opere di urbanizzazione ovvero un interesse analogo se le opere sono state eseguite con fondi propri del Comune. La Giunta Municipale, in determinati casi, e del tutto particolari, onde promuovere l'iniziativa privata ad usufruire del diritto di superficie, può concedere a Cooperative Edilizie formate da persone tutte residenti nel Comune da almeno 2 anni, o da lavoratori occupati nel Comune da almeno tre anni, o dagli emigrati dal Comune, nati a Limena, che siano stati ivi residenti per almeno 5 anni, nelle percentuali stabilite al successivo art. 20, la dilazione del pagamento in anni quindici e secondo le modalità ed il tasso d'interesse da stabilirsi nell'apposita convenzione.

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 8 viene versato al Comune previo ritiro di apposita reversale nella misura del 50%, entro 90 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione di assegnazione; il saldo alla stipulazione del contratto. La stipulazione del contratto di acquisto deve avvenire entro 30 giorni dall'invito che il Comune invia a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; le spese di contratto sono a carico dell'acquirente. In caso di mancato rispetto del termine, il Comune restituisce gli 8/10 della parte del prezzo convenuto e riscosso mentre i 2/10 vengono incamerati a titolo di risarcimento danni.

Art. 12 – COSTRUZIONE DEI FABBRICATI

La concessione edilizia di costruzione, sia per i lotti ceduti in proprietà, sia per quelli ceduti con diritto di superficie deve essere richiesta entro centocinquanta giorni dalla stipulazione del contratto.

I lavori relativi dovranno iniziare entro 12 mesi dalla comunicazione del rilascio della Concessione Edilizia e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il Sindaco, in base ad accertate cause di forza maggiore può concedere, previa domanda, una proroga.

Per gli Enti Pubblici e le Cooperative a proprietà indivisa, costituite in base alla vigente legislazione, la proroga, sia per la presentazione della domanda di concessione edilizia che per l'inizio dei lavori, sempre in conformità a quanto disposto dalla Legge 17.8.1942 n. 1150 e sue modificazioni ed integrazioni verrà concessa qualora i richiedenti dimostrino di aver chiesto i finanziamenti per la costruzione degli alloggi in conformità alla Legge 22.10.1971 n. 865 e sue integrazioni

Art. 14 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

In conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 865/1971 art. 35 – 8° comma lettera E) e dalla Legge n. 392/1978 il canone annuo non potrà superare il 3,85% del valore dell'immobile determinato ai sensi del precedente articolo 13.

La determinazione e la revisione dei canoni di locazione sarà comunque disciplinata dalla Legge n. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da norme speciali.

Art. 15 – PENALITA'

Nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello determinato dai criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale pari a cinque volte la differenza tra i due prezzi. Nei casi invece di inosservanza dei criteri fissati dall'art. 14, che detta norme per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi, il superficiario decade dal diritto di superficie. In tal caso l'alloggio rientrerà nella disponibilità del Comune che potrà cederlo a terzi aventi sempre i requisiti richiesti.

Al superficiario decaduto sarà corrisposta, quale indennizzo, la somma che risulterà dall'applicazione dell'art. 13; è escluso qualsiasi corrispettivo a suo tempo versato per la concessione del diritto di superficie e del valore di eventuali migliorie e di oneri sostenuti per eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione.

In caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo, la Giunta Municipale potrà concedere, qualora ricorrano i motivi di provata gravità, una o più proroghe per un periodo non superiore complessivamente a 12 mesi, dietro corrispettivo, naturalmente, dei relativi interessi determinati nella convenzione.

Scadute dette proroghe, qualora il concessionario resti insolvente, decadrà dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che si tratterà il 15% del corrispettivo versato, salvo i maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate, verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale, compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante.

Le spese occorse per determinare l'indennità saranno detratte dall'indennità. In caso di inosservanza da parte del concessionario, dei termini d'inizio dei lavori fissati dall'art. 12 e comunque prorogati una sola volta, si avrà la decadenza della Concessione con la conseguente estinzione del diritto di superficie e la detrazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del 10% del corrispettivo della concessione anche per la quota eventualmente non versata.

In caso di inosservanza circa l'ultimazione dei lavori e sue proroghe, si avrà decadenza della concessione e conseguente assunzione da parte del Comune del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati o ancora iniziati, che li devolverà ad altri aventi diritto.

Le opere parzialmente realizzate, saranno pagate dal Comune al Concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale, compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario subentrante e da quello decaduto. Dall'indennità verrà detratta una somma pari al 10% del corrispettivo calcolato oltre alle spese di perizia.

L'inosservanza da parte del concessionario, di quanto stabilito agli art. 13 e 14 del presente regolamento, comporta la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto

di superficie, che si intende comunque estinta per tutti coloro che decadono dalla concessione per i motivi compresi nel presente articolo; al decadente stesso verranno applicate le penalità di volta in volta elencate.

Art. 16 – TERRENO CEDUTO IN PROPRIETA' – NORME E SANZIONI.

L'assegnatario di terreno in proprietà, dovrà, pena di decadenza dell'atto di compravendita, nel quale comparirà apposita clausola, edificare nei termini prescritti dall'art. 12.

Qualora non si ottemperasse a quanto disposto da detto articolo, dopo l'eventuale proroga concessa, il proprietario decadrà da tale diritto.

Se non avrà iniziato i lavori, verrà a lui corrisposta una indennità pari ad 8/10 del versamento fatto.

Se non avrà provveduto ad ultimare i lavori, decadrà dal diritto di proprietà che verrà assegnato ad altro concorrente in graduatoria.

Quale indennità verrà corrisposta la somma versata per l'acquisto del terreno, detratta di 2/10 oltre all'importo dei lavori eseguiti, determinato da tre periti scelti rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dal proprietario subentrante. Le spese di stima, saranno detratte dall'indennità. Qualora, per effetto della decadenza del proprietario, insorga per il Comune, l'obbligo ai sensi dell'art. 37 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, di subentrare nelle obbligazioni derivanti dal mutuo avuto dallo stesso decaduto, il Comune non sarà tenuto a dare nessun indennizzo per le opere realizzate, salvi sempre i danni maggiori. In caso di inosservanza, da parte dell'acquirente, del divieto previsto in convenzione, di cedere a terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'area acquistata, sia essa ineditata o parzialmente edificata, si avrà l'automatica risoluzione dell'atto di cessione. Le penalità saranno quelle contemplate dal presente articolo.

Art. 17 – DIVIETO DI ALIENAZIONE

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà, non potrà essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di anni 10 dalla data del rilascio del permesso di abitabilità. Restano confermate altresì le disposizioni di cui all'art. 45 della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Decorso il periodo di tempo di 10 anni dal rilascio del permesso di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 8 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio del permesso di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT. Detta differenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del Registro che provvede a versarla al Comune.

La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui al precedente comma, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, secondo i criteri di cui all'art. 35 della Legge n. 865/1971. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Art. 18 – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI IN PROPRIETA' E CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.

Il Comune, a mezzo di manifesti affissi in tutti i luoghi di pubblica frequenza, all'Albo Comunale e all'Albo della Provincia, nonché mediante pubblicazione sul sito web del Comune, dà avviso al pubblico per ogni gruppo di lotti edificabili posti in vendita o in concessione, in rispetto del piano pluriennale di attuazione del P.E.E.P.

Il bando deve contenere il prezzo dei lotti, l'ubicazione, il periodo non superiore a trenta giorni, entro il quale gli interessati possono farne richiesta; potrà inoltre contenere uno stralcio delle norme del presente regolamento o le modalità per la partecipazione.

Ogni ulteriore informazione sarà data dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 19 – COMMISSIONE – NOMINA – COMPOSIZIONE E TERMINI DI INTERVENTO

Con apposito provvedimento la Giunta Comunale nomina la Commissione per la formazione della graduatoria.

La Commissione è così composta:

- a. Responsabile Area Tecnica con funzione di Presidente.
- b. Segretario Comunale.
- c. Responsabile Settore Socio-Culturale o suo delegato.
- d. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un Istruttore tecnico.

La Commissione entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, formerà la graduatoria provvisoria in base ai parametri fissati dal presente Regolamento.

La graduatoria è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi e dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione a tutti i richiedenti.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare al Sindaco ricorso motivato in carta semplice.

La Commissione entro i 15 giorni successivi esamina i ricorsi pervenuti sulla base dei documenti già acquisiti e predispose la graduatoria definitiva inviandola alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Dell'avvenuta approvazione della graduatoria definitiva è data comunicazione a tutti i richiedenti.

La graduatoria ha validità cinque anni e viene utilizzata ai fini dell'assegnazione dei soli lotti per cui è stata formata, che entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune.

Della convocazione della Commissione per tutti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, saranno informati i Capigruppo Consiliari che potranno delegare un Consigliere a presenziare alla seduta.

Art. 20 CRITERI DI AMMISSIONE

Hanno diritto alla cessione delle aree in proprietà ed alla cessione del diritto di superficie:

- 1) Gli Enti preposti al settore dell'Edilizia Economica e Popolare.
- 2) Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà divisa.
- 3) Le imprese di costruzione.
- 4) I singoli cittadini residenti a Limena da più di due anni o che almeno da tre anni prestino la loro opera in maniera continuativa in aziende operanti nel Comune, gli emigrati dal Comune di Limena, già residenti per almeno cinque anni.

Nel caso di interventi di autocostruzione ulteriori criteri saranno definiti nel bando.

- 5) I singoli nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap grave.
- 6) Le coppie in formazione che si impegnino con atto sostitutivo di notorietà a contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato di abitabilità del fabbricato da erigersi sul lotto assegnato.

Tali coppie sono considerate come nuovo nucleo familiare e non facenti parte del nucleo di provenienza. In tal caso viene considerato il reddito della coppia in formazione.

I singoli, i soci di Cooperative, gli acquirenti delle imprese di costruzione, per poter ottenere in assegnazione un alloggio devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia Economica e Popolare.

Nel caso di interventi di Cooperative e di Imprese, almeno il 70% dei soci assegnatari degli alloggi deve possedere i requisiti di cui al punto 4). Detti requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda di partecipazione al bando per le Cooperative edilizie. Per le Imprese di costruzione il possesso del requisito sarà verificato prima dell'atto di cessione dei singoli alloggi.

Qualora il richiedente ovvero l'assegnatario sia in procinto di contrarre matrimonio, i requisiti devono essere posseduti dallo stesso e dal futuro coniuge. Il rispetto del limite di reddito di cui all'art. 20 della L n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni è richiesto nel caso di assegnazione di alloggi costruiti con il finanziamento o il contributo pubblico. I singoli cittadini, negli interventi di autocostruzione, dovranno costituirsi in cooperativa.

Art. 20/1 - GRADUATORIA DELLE CESSIONI IN PROPRIETA' E DELLE CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE AREE.

PERSONE FISICHE

Ai fini dell'assegnazione dei lotti viene determinata la seguente tabella di punteggio per la formazione della graduatoria:

- a) i richiedenti che devono abbandonare l'alloggio in cui si trovano per sfratto emesso dalle competenti autorità, purchè per cause a loro non imputabili; p. 4
- b) i richiedenti che abitano in alloggi antigienici, malsani e/o sovraffollati; p. 4
- c) i richiedenti con famiglie il cui nucleo familiare è composto di:
n° 2 unità p. 1

n° 3 unità	p. 1
n° 4 unità	p. 2
n° 5 unità	p. 3
n° 6 unità	p. 4
n° 7 unità	p. 5
n° 8 unità	p. 6

quanto sopra ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1036/1972.

- d) i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari.
Questo punteggio non è cumulabile con quello previsto al precedente punto b). p. 3
- e) I richiedenti con reddito imponibile, determinato come dal successivo art. 21, come di seguito distinto:
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| fino a € 15.493,00 | punti 5 |
| da € 15.493,00 a € 25.822,00 | punti 3 |
| da € 25.822,00 e fino a € 51.645,00 | punti 1 |
- f) i richiedenti che non siano proprietari di beni immobili o di quota parte di essi che non costituisce seconda residenza. punti 2
- g) i richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap gravi. punti 3
- h) le coppie in formazione che si impegnino a contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità del fabbricato da erigersi sul lotto assegnato. punti 2
- i) le coppie che hanno contratto matrimonio entro due anni dalla data del bando. punti 3

Le domande presentate dai cittadini maggiorenni, che all'Anagrafe non risultino capofamiglia, saranno considerate pertinenti al richiedente e a quei suoi familiari che si trasferiranno effettivamente nell'erigenda costruzione: in tal caso andranno considerati i requisiti ed i redditi del richiedente e dei suoi familiari come indicati nella domanda. Nel caso di persona coniugata con prole si considerano i redditi del richiedente, del coniuge non separato e dei figli espressamente indicati a trasferirsi nella nuova abitazione da costruirsi sul lotto assegnato.

COOPERATIVE EDILIZIE

Cooperative edilizie con una percentuale di soci, sul totale degli iscritti, aventi i requisiti di cui al punto 4) dell'art. 20 "Criteri di ammissione" del Regolamento P.E.E.P., al momento della presentazione della domanda di partecipazione:

- tra il 70,01% e l' 80% - punti 5
- tra l'80,01% e il 90% - punti 10
- dal 90,01% e il 100% - punti 15

Se dalla verifica delle domande presentate dalle cooperative, risulta che un socio o altro componente del nucleo familiare del socio, è iscritto a più cooperative concorrenti, il nominativo non viene computato ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi.

Cooperative edilizie che abbiano già eseguito interventi nell'ambito dell'edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della L. 867/71 nel territorio comunale, usufruendo di finanziamenti agevolati e/o a fondo perduto:

punti....5

Cooperative che si impegnino a realizzare edifici concepiti in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento dell'acqua calda per usi sanitari e per il riscaldamento invernale, aumentando il rendimento dell'impianto di riscaldamento e prevedendo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (non di origine fossile) e intervenendo sull'involucro edilizio.

punti....5

IMPRESE

Alle imprese di costruzione vengono assegnati i seguenti punti:

- Imprese che sono iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori della categoria OG1 per un importo:
 - fino a € 1.032.913,00 - punti 1
 - da € 1.032.913,01 fino a € 2.582.284,00 - punti 2
 - oltre € 2.582.284,00 - punti 4
- Imprese che hanno un volume d'affari ai fini dell'IVA dei tre anni precedenti il bando (si terrà conto della media dei tre anni come risulta dalla dichiarazione IVA per ogni anno):
 - fino a € 1.032.913,00 - punti 1
 - ogni € 1.032.913,00 in più - punti 1

fino a un massimo di punti 5

- Imprese di costruzione che hanno costruito alloggi di edilizia convenzionata o agevolata:
 - fino a 30 - punti 1
 - da 31 a 50 - punti 2
 - da 51 a 100 - punti 3
 - oltre 100 - punti 4
- Imprese di costruzione che si impegnino a praticare uno sconto sul prezzo di cessione convenzionata, determinato secondo le modalità stabilite dalla L.R. 61/85 tab. B/3 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pari:
 - al 2% - punti 1
 - al 3% - punti 2

Art. 21 - ASSEGNAZIONE DEI LOTTI IN PROPRIETA' ED IN DIRITTO DI SUPERFICIE.

- 1) Le assegnazioni dei lotti in proprietà vengono fatte ai cittadini che avanzino formale richiesta al Sindaco, a seguito del bando di concorso di cui all'art. 18.
- 2) I moduli per la richiesta sono forniti al prezzo di € 5,00 dal Comune e dovranno contenere:
 - a) cognome e nome del richiedente;
 - b) luogo e data di nascita (certificati);
 - c) residenza e professione;
 - d) composizione nucleo familiare;
 - e) reddito del nucleo familiare. Per le coppie in formazione deve essere presentata copia dell'ultima denuncia dei redditi dei due futuri coniugi. Non vengono prese in considerazione domande di coppie in formazione prive di reddito o con reddito inferiore a € 10.329,00;
 - f) il tipo di lotto ed eventualmente il numero della metà del lotto richiesto;
 - g) data in cui è stato contratto il matrimonio per i nuclei familiari che si sono formati entro due anni dalla data del bando;
- 3) La domanda deve essere corredata da:
 - a) quietanza di € 206,00;
 - b) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, con riferimento al nucleo familiare, gli eventuali immobili in proprietà o assegnazione in locazione con patto di futura vendita di un alloggio realizzato da un Ente pubblico.
- 4) Ad ogni richiesta potrà essere assegnato non più di mezzo lotto che consenta la realizzazione di un appartamento, oppure un lotto per la costruzione di due appartamenti su lotti singoli, o, per le Cooperative a proprietà indivisa, il terreno necessario alla realizzazione degli alloggi in conformità alla tipologia prevista dal Piano.
- 5) La proprietà dell'area può essere ceduta, solo su richiesta degli interessati, a quote divise.
- 6) I richiedenti la concessione delle aree in zona P.E.E.P. a quote divise, sia in proprietà che in diritto di superficie, devono presentare a propria cura e spese i relativi frazionamenti.

Per le cooperative la documentazione riguardante gli assegnatari, di cui alle lett. a-b-c-d del secondo comma e di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 20/1 verrà trasmessa al Comune al momento della presentazione della richiesta del certificato di abitabilità.

Per le imprese di costruzione la documentazione di cui al comma precedente verrà trasmessa al Comune prima della stipula dell'atto di cessione del diritto di superficie e prima dell'atto di vendita dell'alloggio.

Il deposito cauzionale, nel caso di richiesta d'assegnazione di aree da parte di Cooperative o di imprese è pari a € 206,00 per ogni alloggio che viene chiesto di costruire.